

Pubblicato il 25/05/2017

**N. 06248/2017 REG.PROV.COLL.**  
**N. 02815/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2815 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Euroclone spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Braggio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare De Fabritiis 21;

*contro*

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Callea, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria 88;

*nei confronti di*

Sigma Aldrich Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano e Francesco Cataldo, con domicilio eletto

presso Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio 3;

*Quanto al ricorso introduttivo*

per l'annullamento

*previa sospensione cautelare*

della Delibera Anac n. 50 dell'01.02.2017, comunicata via pec con nota prot. n. 21785 del 09.02.2017 inerente il parere di precontenzioso in relazione alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 59 c. 4 d.lgs. 163/06 per l'affidamento della fornitura di prodotti Life Science (Lotto 10 - Colture Cellulari);

di ogni altro provvedimento connesso, antecedente o successivo, derivato o consequenziale, compresa la Determina D.G. del 25/10/2016 (n. prot. ignoto), con cui la Fondazione IIT ha sospeso in autotutela la precedente Determina D.G. prot. n. 27719 del 27/09/2016 e, per l'effetto, ha sospeso l'aggiudicazione definitiva del lotto 10 pronunciata a favore di Euroclone e, del pari, la revoca dell'aggiudicazione definitiva e dell'esclusione dalla gara di Sigma Aldrich.

*Quanto ai motivi aggiunti*

per l'annullamento

*previa sospensione cautelare*

della Determina prot. IIT n. 7271/17 del 13/03/2017, comunicata via pec con nota prot. n. 7276 del 13/03/2017, con cui la Fondazione IIT ha aggiudicato il Lotto di gara CIG 65798632B8 per l'affidamento della fornitura di Prodotti Life Science (Lotto 10 - Colture Cellulari) alla società Sigma Aldrich, revocando la precedente Determina prot. IIT n. 27719/16 del 27/09/2016 di aggiudicazione del medesimo lotto alla società Euroclone; di ogni altro provvedimento ad essa connesso, antecedente o successivo, derivato o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e di Sigma Aldrich;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con il ricorso introduttivo indicato in epigrafe, la società Eurclone ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il parere di precontenzioso rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("Anac") nell'ambito della procedura di affidamento per la fornitura di prodotti "Life Science" indetta dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (in seguito, anche "la Fondazione").

2. Ha fatto presente che la Fondazione ha disposto la sospensione in autotutela dell'aggiudicazione definitiva della gara disposta in suo favore nonché del provvedimento di esclusione dalla procedura di Sigma Aldrich s.r.l.; la stazione appaltante e la Sigma Aldrich proponevano, in seguito, congiuntamente, una istanza di parere di precontenzioso all'Autorità, chiedendo se fosse da ritenere possibile l'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di Sigma Aldrich.

3. Con l'impugnato parere, Anac ha ritenuto "legittima l'attivazione del soccorso istruttorio anche dopo l'aggiudicazione definitiva per consentire la produzione della dichiarazione mancante, la cui assenza non è stata tempestivamente rilevata dalla stazione appaltante nella fase di verifica della documentazione amministrativa".

4. La società ricorrente contesta la legittimità del parere reso dall'ANAC sotto diversi profili, riguardanti la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 2 bis e 46 comma 1 ter del d.lgs. n. 163/2006, che disciplinavano *ratione*

*temporis* l'istituto del soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, per violazione dell'art. 12 del disciplinare di gara e per eccesso di potere sotto plurimi aspetti.

5. Successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, la stazione appaltante, aderendo alle considerazioni espresse nel parere di precontenzioso emesso dall'Anac, revocava l'aggiudicazione disposta in favore della ricorrente Euroclone e dichiarava aggiudicataria Sigma Aldrich. Tale provvedimento è stato gravato, tramite motivi aggiunti, da Euroclone, deducendo vizi afferenti alla violazione delle norme in materia di soccorso istruttorio, delle previsioni di cui all'articolo 8 e 12 del disciplinare di gara, nonché per eccesso di potere sotto diversi profili.

6. L'Anac si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

7. Si è costituita in giudizio la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, che ha sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti per assenza di lesività del parere dell'Anac impugnato; nel merito, ne ha chiesto la reiezione siccome infondati.

8. Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata Sigma Aldrich, chiedendo il rigetto del ricorso, come integrato da motivi aggiunti.

9. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2017 il collegio ha dato avviso alle parti presenti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., della possibilità, sussistendone tutte le condizioni, di definire la controversia con sentenza in forma semplificata; la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

10. Rileva il Collegio che è fondata l'eccezione di inammissibilità del gravame introduttivo sollevata dalla resistente Fondazione.

11. Occorre premettere che l'art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 prevede, in relazione ai pareri di precontenzioso che, su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'Anac esprime su questioni insorte durante lo svolgimento di una procedura di gara, che tale parere "obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai

competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo”.

12. A prescindere dai possibili dubbi interpretativi, che non assumono rilievo per la definizione dell'odierna controversia, circa l'effettiva efficacia vincolante del parere nei confronti dei soggetti che hanno manifestato la volontà di aderirvi qualora manchi l'assenso di tutte le parti interessate al suo rilascio, la norma richiamata comunque esclude che esso possa arrecare un pregiudizio diretto nei confronti di chi non ha acconsentito alla sua vincolatività.

13. Tanto precisato, rileva il Collegio che dalla documentazione versata in giudizio emerge che solo la stazione appaltante e la controinteressata Sigma Aldrich, in sede di presentazione dell'istanza di parere all'Autorità, avevano dichiarato di volere aderire al contenuto del parere, mentre la società ricorrente non aveva manifestato una simile volontà.

14. Ne consegue che, sulla base della surriferita norma, il parere rilasciato non ha prodotto una lesione immediata e diretta della sfera giuridica dell'odierna ricorrente, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso introduttivo.

15. Resta da scrutinare la sorte dei motivi aggiunti presentati dalla ricorrente avverso l'atto della Fondazione con cui è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione in proprio favore ed è stata dichiarata aggiudicataria Sigma Aldrich.

16. Osserva il collegio, in proposito, che rispetto all'impugnazione del suddetto provvedimento della Fondazione, tuttavia, questo Tribunale è privo della competenza territoriale, inerendo a una procedura di affidamento finalizzata alla stipula di un contratto che ha integrale esecuzione nell'ambito della regione Liguria.

17. Alla luce di quanto sopra argomentato:

- in considerazione dell'assenza di lesività nei confronti della società ricorrente del parere di precontenzioso impugnato con il ricorso introduttivo, esso va dichiarato inammissibile;

- va disposta la separazione del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 aprile 2017;
- va dichiarato, ai sensi dell'art. 15 c.p.a., il difetto di competenza del Tar adito in relazione al ricorso per motivi aggiunti, appartenendo la questione dedotta in giudizio alla competenza territoriale del Tar Liguria, presso il quale il ricorso potrà essere riassunto nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero dalla sua notifica, se anteriore; a tale Tribunale spetterà anche di valutare la sussistenza dei requisiti di forma e di sostanza del ricorso considerato quale autonomo atto introduttivo del giudizio.

Le spese del giudizio, attesa la novità e la particolarità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- dispone la separazione del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 aprile 2017;
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in ordine alle questioni dedotte in giudizio con il ricorso per motivi aggiunti, appartenendo la questione alla competenza del Tar Liguria, presso il quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Roberta Cicchese, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Lucia Maria Brancatelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosa Perna**

**IL SEGRETARIO**